

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06.07.2007

TITOLO I Principi fondamentali

ART. 1

1. Il comune di Forgaria nel Friuli è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. **Esso rappresenta il pluralismo istituzionale e l'insieme delle relazioni umane e sociali dei territori costituenti la Regione, è espressione della sovranità popolare, ha pari dignità istituzionale con gli altri enti locali, ed ispira la propria azione ai principi di leale collaborazione e di responsabilità, nel rispetto della propria peculiarità.**
2. **Il Comune informa la sua attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegna alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle sue funzioni.**
3. **Il Comune è titolare delle funzioni fondamentali ad esso riconosciute e di quelle ulteriori, conferite con legge. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla legge regionale 09/01/2006 n. 1 , conferisce le funzioni amministrative al Comune con leggi di settore.**
4. Il comune rappresenta la comunità di Forgaria nel Friuli nei rapporti con lo Stato, con la Regione Friuli Venezia Giulia, con la Provincia di Udine, e con gli altri enti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della Comunità Internazionale.
5. Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali e della loro libertà di aggregazione nelle forme e nei tempi ritenuti più opportuni.
6. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
7. **Ricerca e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, rispettando le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative che possono definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.**
8. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

ART. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Forgaria nel Friuli ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
- 2. Il Comune persegue la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, valorizzando la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale, rispettando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.**
- 3. Nel riconoscere il pluralismo storico, culturale e linguistico del Friuli – Venezia Giulia, quale elemento fondante della comunità regionale, il Comune tutela e valorizza le caratteristiche delle comunità locali presenti nel territorio, per concorrere allo sviluppo della società.**
- 4. Il Comune riconosce la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli - Venezia Giulia, valorizza e promuove i rapporti con le comunità locali di altri stati, al fine di sostenere la cultura della pace, dell'integrazione razziale, della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.**
- 5. Il Comune concorre al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra di origine e i corregionali all'estero, quale componente fondamentale della comunità regionale.**
6. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, dei gruppi, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa ed al proprio sviluppo.
7. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) difesa, tutela, recupero e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali in sintonia e continuità con le ragioni che hanno portato la Comunità di Forgaria nel Friuli ad agire unitariamente a difesa delle peculiarità del proprio territorio;
 - c) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua, di tradizioni locali, ispirandosi ai valori fondamentali della cultura Friulana, e agevolando l'uso della lingua friulana in sede di Consiglio comunale a condizione che gli interventi in lingua friulana siano posti per iscritto direttamente dai consiglieri comunali interessati e consegnati al segretario per la verbalizzazione quando richiesta;**
 - d) tutela attiva della persona e della famiglia improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione tra i giovani e le diverse generazioni;
 - g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dei servizi e della produzione di beni, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali
 - h) Il Comune per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconosce il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali, e delle organizzazioni di volontariato e ne favorisce l'autonoma iniziativa.**

- i) **Il Comune esercita le funzioni amministrative perseguendo l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale partecipato, per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.**
- j) **Il comune nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, contribuisce alla tutela di tutti i cittadini, compresi quelli dell'Unione europea e gli stranieri e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.**
- k) **Il Comune concorre con la Regione e la Provincia nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.**
- l) **Il Comune adotta, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza**

Art. 3. **Potestà amministrative del Comune**

Nell'ambito del suo territorio il Comune esercita le seguenti potestà amministrative:

- a) **normazione;**
- b) **programmazione e pianificazione;**
- c) **organizzazione e gestione del personale;**
- d) **controllo interno;**
- e) **gestione amministrativa, finanziaria e contabile;**
- f) **vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.**

Art. 4. **Funzioni del Comune**

Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico, sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.

Le funzioni esercitate dal comune per i servizi di competenza statale sono definite con leggi dello Stato.

ART. 5 **Territorio e sede comunale**

- 1. **Il territorio del comune si estende per 29,73 kmq, è costituito dalla popolazione appartenente alle comunità di: Forgaria capoluogo, Cornino, Flagogna, San Rocco e della località di Monte Prat oltre che al territorio di pertinenza, confina con i comuni di Trasaghis, Majano, San Daniele, Ragogna , Pinzano e Vito d'Asio;**
- 2. **Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Tre Martiri n. 4;**
- 3. **Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.**

ART. 6 **Stemma e gonfalone**

- 1. **Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Forgaria nel Friuli;**
- 2. **Lo stemma del comune è come descritto dal D.P.R. 19 dicembre 1964;**

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 7 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune favorisce la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e può promuovere la costituzione del consiglio comunale dei ragazzi.

TITOLO II **Organizzazione del Comune**

CAPO I **Organi e loro attribuzioni**

ART. 8 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco, lo coadiuva nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, degli uffici e della comunità.
5. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dei servizi.
6. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
7. I componenti della Giunta comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ART. 9 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 10 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo, limitatamente all'arco temporale del proprio mandato, ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, il regolamento del proprio funzionamento.
5. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, **fatta eccezione per il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi**;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, **ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri del bilancio annuale, riconoscimento debiti fuori bilancio**, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) **le convenzioni con i Comuni, con la Provincia, con la Regione, e con altri enti non aventi sede sul territorio comunali. Le convenzioni per la costituzione delle forme associative di cui alla L.R. n. 1/2006;**
 - d) **la costituzione e la modificazione di norme associative, previste nel presente statuto e dalle normative vigenti in materia;**
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) **l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;**
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
 - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - m) la nomina delle commissioni consiliari.
 - n) **L'esame della condizione degli eletti e relativa convalida;**
 - o) **La comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta comunale;**

- p) **La presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato da parte del Sindaco, sentita la Giunta;**
- q) **La surrogazione dei Consiglieri comunali cessati dalla carica per qualsiasi motivo;AGGIUN.**
- r) **La nomina del Revisore dei conti.**

7. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 11 Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare e documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da idonea documentazione.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
8. La relativa documentazione è depositata presso l'ufficio di segreteria per la libera consultazione da parte dei Consiglieri comunali almeno due giorni feriali, compreso il giorno della seduta, prima della data di convocazione.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.

ART. 12 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco e dalla Giunta, le linee programmatiche

relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 13 Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, e di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale e, per le commissioni di controllo e garanzia, qualora istituite, la presidenza spetta all'opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 14 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliari sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

ART. 15 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. I consiglieri per la consultazione degli atti di cui al comma 3 possono disporre dei locali della segreteria comunale e/o, qualora non occupati, di quelli della sala giunta o della sala consiliare.

ART. 16 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 consiglieri.
3. I capigruppo consiliari **consegnano le richieste e/o le comunicazioni di loro competenza** presso l'impiegato addetto all'ufficio di segreteria del comune.

ART. 17 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dell'insediamento.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentito le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri ed organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure

necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

ART. 18 Attribuzioni di amministrazione

1. **Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un viceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.**
2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare, a scopo organizzativo interno, le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
3. In particolare il Sindaco:
 - a) traduce le decisioni del Consiglio e della Giunta, ove necessario, in atti di indirizzo nell'ambito del proprio potere di sovrintendenza e di controllo della loro attuazione, coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - e) nomina il segretario comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - f) nomina il direttore generale;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base **agli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000**;
 - h) **se nominato, può far parte della rappresentanza istituzionale degli enti locali nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, istituito dall'art. 31 della L.R. 09/01/2006 n. 1.**

ART. 19 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 20 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 21 Sindaco Emerito

1. Al termine del loro mandato coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco assumono automaticamente il titolo onorifico di Sindaci emeriti.
2. Gli stessi saranno invitati alle cerimonie e incontri significativi promossi dal comune; inoltre su richiesta del Sindaco in carica, potranno svolgere consulenze e fornire pareri sull'attività comunale.

ART. 22 ViceSindaco

1. Il viceSindaco, nominato tale dal Sindaco tra i **componenti della Giunta comunale eletti Consiglieri comunali**, è l'assessore che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 23 Dimissioni impedimento permanente **rimozione decadenza o decesso** del Sindaco

1. **In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.**
2. **Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio comunale.**
3. **Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.**

ART. 24 Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

ART. 25 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco **e da un numero di assessori variabile da un minimo due a un massimo di quattro**, di cui uno è investito della carica di viceSindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; **“(tolto il riferimento al precedente articolo 20)”** possono tuttavia essere nominati, nel numero massimo di due, anche tra persone esterne al Consiglio, purché dotate dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, .
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire **soltanto** nelle discussioni **aventi ad oggetto gli argomenti delle deleghe ricevute e** non hanno diritto di voto.

ART. 26 Deleghe – revoca – sostituzione - incompatibilità – decadenza - stato giuridico degli assessori

1. Il conferimento delle deleghe rilasciate **dal Sindaco** agli assessori o consiglieri, aventi rilevanza interna e finalità consultive, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio **da parte del Sindaco**.
2. Il Sindaco può revocare le nomine **degli Assessori** dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. **Il Sindaco** per la sostituzione degli assessori dovrà provvedere, in ogni caso, nei 15 giorni successivi dall'evento.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;
5. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 27 Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 28 Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi e le loro varianti;
 - c) elabora i programmi e le linee di indirizzo quali proposte per la competenza consiliare;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i componenti delle commissioni, attribuendo la Presidenza, fatta eccezione per le Commissioni consiliari;
 - g) propone al Consiglio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

- k) determina i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività ai fini del controllo interno;
- l) approva il Piano delle risorse e obiettivi su proposta del direttore generale;
- m) informa preventivamente il Consiglio comunale, in relazione alle forme associative approvate, sulle modalità attuative del conseguente trasferimento di funzioni comunali.
- n) approva le convenzioni attuative delle associazioni intercomunali di cui al comma 6 dell' art. 22 della L.R. 09/01/2006 n. 1.**
- o) determina i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;**
- p) nomina i componenti delle commissioni, attribuendo la presidenza, fatta eccezione per le commissioni consiliari;**
- q) determina il fabbisogno triennale di assunzione del personale e la dotazione organica.**

Art. 29. Garante degli Amministratori locali.

E' istituito il Garante degli amministratori locali, quale organismo regionale di supporto all'attività dei componenti elettivi e di nomina degli organi degli enti locali.

Il Garante ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che fornisce il supporto logistico, tecnico – operativo e di segreteria. Esso può operare, altresì, presso le strutture regionali negli altri capoluoghi di provincia.

Il Garante è nominato dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Può essere nominato nella carica colui che ha svolto per almeno dieci anni funzioni di dirigente della pubblica amministrazione ovvero di magistrato ovvero di docente universitario di materie giuridiche. La carica è incompatibile con quelle di amministratore locale o regionale o di dirigente di qualsiasi livello di una forza o movimento politico. Al Garante spettano compensi fissati con deliberazione della Giunta regionale.

Il Garante resta in carica per sei anni e non può essere immediatamente rinominato.

Al Garante sono attribuite le seguenti funzioni con legge regionale:

- a) esprime pareri in merito a segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, sentito l'ente locale, in relazione all'attività degli enti stessi,**
- b) promuove la conciliazione tra le parti interessate, previo incontro tra esse, a seguito di segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, in relazione a presunte violazioni delle prerogative da garantire a ciascun amministratore locale.**

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

ART. 30 Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'attività delle Consulte frazionali e l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 31 Consulte frazionali

1. Ai sensi del precedente articolo vengono riconosciute le consulte frazionali secondo i seguenti principi:
 - a) la rappresentanza dovrà essere unitaria;
 - b) i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 25% degli aventi diritto al voto, nelle rispettive frazioni;
 - c) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque per frazione;
2. Con regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori delle consulte.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

ART. 32 Associazionismo

1. Il comune riconosce e favorisce le forme di associazionismo sul proprio territorio.
2. A tal fine, l'Amministrazione comunale, su apposita istanza, registra i gruppi e le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Le associazioni ed i gruppi registrati devono presentare annualmente il loro programma di attività.

ART. 33 Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

ART. 34 Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito e patrocinare le loro iniziative.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 35 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale dei singoli e delle famiglie in particolare delle fasce in costante rischio di

emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale della collettività.

CAPO III

Modalità di partecipazione

ART. 36 Petizioni

1. Chiunque, residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta delle adesioni può rivolgersi ai residenti maggiorenni e può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

ART. 37 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - statuto comunale;
 - regolamento del Consiglio comunale;
 - piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - tributi
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 38 Consultazioni frazionali

1. Per le consultazioni riguardanti una sola frazione, il Sindaco convocherà la

Consulta Frazionale con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi, tramite il messo comunale.

ART. 39 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 40 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio.
3. L'affissione viene curata dal messo che certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere consegnati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

ART. 41 Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 60 giorni dall'interrogazione.

TITOLO IV **Attività amministrativa**

ART. 42 Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. **Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione, nonché forme di cooperazione con altri enti, previste nel presente statuto e dalle normative vigenti in materia.**

ART. 43 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 44 Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando sia opportuno in relazione alla dimostrata economicità di tale gestione date le sue modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - i) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - j) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - k) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, **a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di soggetti pubblici e privati;**
 - l) **a mezzo società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;**
 - m) **a mezzo la partecipazione alle forme associative previste nel presente statuto e dalla normativa vigente in materia.**
2. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali.

ART. 45 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza ed approvato dal Sindaco.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza

TITOLO V Uffici e personale

CAPO I Uffici

ART. 46 Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 47 Organizzazione degli uffici e del personale

- 1.- Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini senza pregiudicare la funzionalità del lavoro d'ufficio.

ART.48 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce l'assetto per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità.
2. I regolamenti si uniformano ai principi di cui al presente statuto.
3. Al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
5. Il Comune applica gli accordi di comparto unico regionale e locale approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 49 Diritti e doveri dei dipendenti

- 1 I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi di comparto unico regionale e locale, svolgono la propria attività al servizio e interesse dei cittadini.
- 2 Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

CAPO II **Personale direttivo**

ART. 50 Direttore generale

1. Il comune, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.
2. Il Sindaco, in attuazione di quanto disposto al comma precedente, può conferire le funzioni di Direttore al Segretario comunale.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca, sentita la Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ART. 51 Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e coordina i Responsabili dei servizi e degli uffici, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione;
 - c) collabora, ovvero partecipa al Nucleo di valutazione;
 - d) gestisce il personale apicale e i processi di mobilità interna;
 - e) cura l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - f) adotta gli atti di competenza dei responsabili di servizi inadempienti, previa diffida e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano o temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - g) propone il piano di assegnazione delle risorse da sottoporre all'approvazione della Giunta;
 - h) adotta le misure volte a favorire l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, sia con amministrazione diverse;
 - i) **è responsabile del raggiungimento degli obiettivi inseriti negli atti programmatori dell'Amministrazione comunale.**

ART. 52 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili dei servizi sono individuati nelle figure apicali delle aree dell'attività amministrativa indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti del documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale attraverso il Segretario comunale, o il Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto. **Sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.**
3. Al responsabile dell'area tecnica e tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari compete il rilascio delle autorizzazioni e concessioni in materia edilizia e urbanistica.

ART. 53 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 54 Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III **Il Segretario comunale**

ART. 55 Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica – amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

ART. 56 Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.
5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
6. Può esercitare le funzioni di Direttore generale, **con esclusione della Responsabilità relativa al raggiungimento degli obiettivi inseriti negli atti**

programmatori dell'Amministrazione comunale qualora non gli venga attribuita la predetta funzione.

7. Esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nel caso in cui il Comune non abbia Responsabili di servizio, e/o questi siano temporaneamente assenti.

CAPO IV La responsabilità

ART. 57 Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio imputabili a dolo o colpa grave.

ART. 58 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 59 Responsabilità dei contabili

Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI

CAPO I Istituti di garanzia

Art. 60. Commissario ad acta

Il Comune ricorrerà, nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto e della vigente Costituzione per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o del presente statuto, all'esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta, qualora gli organi istituzionali comunali preposti non siano in grado di adottare ed emanare tali atti.

L'individuazione dei casi nei quali ricorrere al commissario ad acta e l'esercizio del potere di nomina del commissario ad acta verranno disciplinati con apposito regolamento comunale.

Nel suddetto regolamento può essere prevista anche la figura del Difensore civico regionale, quale Commissario ad acta.

Art. 61. Difensore civico

Per garantire l'imparzialità, la trasparenza, e il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione comunale e cittadini, il Comune si avvale, previa convenzione con il Consiglio Regionale, del Difensore Civico Regionale.

TITOLO VII

CAPO I

Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi

Art. 62. Forme collaborative tra Comuni

Il Comune, allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, può esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio – economico, mediante le seguenti forme di collaborazione: convenzioni, associazioni intercomunali, ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) e Consorzi.

Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 63. Convenzioni.

Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi determinati.

Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 64. Associazioni intercomunali

Il Comune insieme ad altri Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio – economico, può costituire l' associazione intercomunale, finalizzata alla gestione associata di una pluralità di servizi.

Il Comune non può appartenere a più di una associazione intercomunale.

La associazione intercomunale può essere costituita per un periodo non inferiore a sei anni ed essere dotate di uffici comuni.

Essa è costituita con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

Sono organismi di coordinamento dell'associazione intercomunale:

- a) Il Presidente dell'associazione, eletto tra i Sindaci dei comuni associati;**
- b) La conferenza dei Sindaci.**

La convenzione quadro disciplina:

- a) l'oggetto e la durata dell'associazione;**
- b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento;**
- c) le modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;**

- d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del comune capofila;
- e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati;

La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle Giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

Art. 65. Ambiti per lo sviluppo territoriale – ASTER

Il Comune può partecipare alle Associazioni intercomunali che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 ma che coinvolgono almeno dieci comuni. Tali forme associative costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), per l'interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti attività:

- a) realizzazione di opere pubbliche;
- b) programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
- c) tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;
- d) coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
- e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- f) coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati.

Gli enti che costituiscono un ASTER individuano gli interventi da attuare, in conformità agli obiettivi e ai criteri generali definiti dalla Giunta Regionale, mediante proposte di accordo – quadro da stipulare tra la Regione e gli enti locali interessati. Tale accordo quadro definisce anche le risorse finanziarie trasferite da parte della Regione agli enti locali costituenti l'ASTER.

Art. 66. Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi insieme ad altri enti pubblici per lo svolgimento di particolari attività.

A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i principali rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.

Lo statuto dei consorzi, approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la suddetta convenzione, sulla base della stessa, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonché l'organo di revisione. Esso possono essere modificati dall'assemblea del consorzio.

L'Assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.

TITOLO VIII

CAPO I

Finanza e contabilità

ART. 67 Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 68 Attività finanziaria del comune

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe. .

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 69 Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

ART. 70 Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 71 Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. *****

ART. 72 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
 - e) I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità;

ART. 73 Modalità di approvazione dello statuto Il presente statuto è adottato dal Comune.

Esso, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento del Comune, le forme di controllo, anche sostitutivo, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevoli dei due terzi, arrotondato per eccesso, dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

Lo statuto e le relative modificazioni sono affissi all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione, la raccolta e la conservazione e ne assicura adeguate forme di pubblicità.

Lo statuto e relative modifiche entrano in vigore decorsi i suddetti quindici giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione per estratto a cura del Comune nel Bollettino ufficiale della Regione.

ART.74. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti Locali.